

N. R.G. 110/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

IV Sezione CIVILE

Immigrazione e Protezione Internazionale

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **110/2020** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████,

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589),
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI FIRENZE** (C.F. 94252790483).

CONVENUTI NON COSTITUITI

Il Collegio così composto:

dott. Luciana Breggia	Presidente
dott. Luca Minniti	Giudice rel. est.
dott. Caterina Condò	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Letto il ricorso, depositato da ██████████ il 3.1.2020 ai sensi dell'art. 35 bis Dlgs 25/2008, avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 19/11/2019 e notificato al ricorrente in data 19/12/2019, provvedimento con il quale veniva deciso di non riconoscere la protezione internazionale a



██████████ con declaratoria di manifesta infondatezza della domanda ed all'esito - e secondo le regole - dell'esame prioritario di cui all'art. 28 c.1 c) ter, dell'art. 28 ter, e dell'art. 32 co.1 lett. b) bis del Dlgs 25/2008;

- visto il DM Affari Esteri, emesso di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero della Giustizia in data 4 ottobre 2019, nel quale il Senegal è collocato nell'elenco dei paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2 bis, del Dlgs 25/2008,
- acquisita ed esaminata la "Scheda Paese" relativa al Senegal dalla Commissione territoriale di Firenze per la protezione internazionale, ai sensi dell'art. 35 bis co. 4 di cui al Dlgs 25/2008, elaborata dal Ministero degli Affari Esteri e trasmessa dalla Commissione Nazionale Asilo alle singole Commissioni territoriali in allegato alla circolare della Commissione Nazionale Asilo avente ad oggetto la "Lista Paesi di origine sicuri – Trasmissione Schede paesi – procedura accelerata“;
- considerato che nella scheda paese di cui sopra, richiamata dal DMAE 4 ottobre 2019 in quanto pervenuta dal Ministero dell'Interno con nota del n. 22723 del 3.4.2019, contenente l'elenco dei paesi sicuri e tra questi il Senegal si legge che *“In Senegal i rapporti sessuali tra individui dello stesso sesso continuano a essere definiti “atti contro natura” e sono puniti penalmente; gli appartenenti alla comunità LGBTI sono spesso vittime di discriminazioni e attacchi. In occasione dell’UPR di novembre 2018, il Senegal non ha accettato le raccomandazioni relative ai diritti LBGTI in quanto ritenute contrarie ai precetti culturali a cui si ispirano le sue leggi e consuetudini sociali”*;
- rilevato che la stessa scheda si conclude con il paragrafo denominato *“Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone”* affermando che *“Alcune aree della Casamance sono da considerarsi a rischio a causa del perdurare dello stato di conflitto interno a bassa intensità. Si segnala inoltre la condizione di alcuni gruppi giudicati particolarmente vulnerabili, quali le vittime o potenziali vittime di MGF; le vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione (minori); persone della comunità LGBTI; giornalisti; leader e attivisti a favore dell’opposizione”* ,
- evidenziato che la Commissione Nazionale Asilo esprime, nella scheda il seguente parere conclusivo: *“Alla luce di quanto sopra e per quanto di competenza questo Ufficio ritiene che il Senegal possa essere considerato un Paese di origine sicuro ai fini delle disposizioni dell’Art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008, ad eccezione della regione della Casamance e delle aree circostanti, delle vittime o potenziali vittime di MGF; delle vittime o potenziali vittime*



di tratta o discriminazione (donne e minori); delle persone della Comunità LGBT, giornalisti, leader e attivisti a favore delle forze di opposizione “.

- rilevato che l'art. 2 bis co. 2 ultima parte, del Dlgs 25/2008 afferma che “La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone” ;
- rilevato che la Direttiva procedure del 2013, al contrario della precedente (2005), non consente esplicitamente la possibilità di designare un Paese come sicuro limitatamente a porzioni di territorio o con riferimento a gruppi particolari e riservata alla fase di merito ogni valutazione della compatibilità , con il diritto della UE, della disciplina nazionale (ordinaria e secondaria) che preveda l'inserimento integrale di paesi solo in parte sicuri;
- considerato che l'art. 2 bis co. 2 ultima parte, del Dlgs 25/2008 nel prevedere che “La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone” da una parte consente al Decreto Ministeriale di ricomprendere tra i paesi sicuri anche Stati - che altrimenti non potrebbero esservi ricompresi - che non risultano sicuri (ai sensi dell'art. 2 bis co. 2 ultima parte, del Dlgs 25/2008 “in via generale e costante”) nell'intero territorio, o che non lo siano con riferimento a determinate categorie di persone; dall'altra impone (al Decreto ministeriale attuativo), nel caso di inserimento in lista del paese di origine non interamente sicuro, l'esplicita esclusione - dalla disciplina speciale - delle aree geografiche insicure e delle categorie di persone a rischio,
- ritenuto che tale interpretazione sia l'unica che conferisce senso normativo alla previsione in esame perché l'eccezione (consistente nella delimitazione dei confini territoriali e soggettivi del rischio) ha lo scopo di evitare che alla disciplina della speciale procedura siano sottratte le persone comprese nelle categorie o provenienti dai territori a rischio;
- riscontrato invece che il DMAE 4 ottobre 2019 non prevede alcuna eccezione territoriale o di gruppo sociale in contrasto immotivato con le conclusioni della Commissione Nazionale Asilo, in contrasto con la disposizione di cui dell'art. 2 bis co. 4, del Dlgs 25/2008;
- considerato che ciò determina nel presente procedimento l'effetto illegittimo di assoggettare alla disciplina speciale il richiedenti protezione ancorché asseritamente appartenente a categoria minacciata privando il richiedente del beneficio dell'effetto sospensivo automatico previsto in via ordinaria per i richiedenti asilo ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs 25/2008;

osserva:



- il ricorrente allega di appartenere ad una delle categorie alle quali lo stesso atto istruttorio sul quale si fonda il DMAE 4 ottobre 2019, dedica le seguenti considerazioni: “Le maggiori preoccupazioni, anche in ambito UE sono in relazione alla tutela dei diritti LGBTI. Numerose le condanne in applicazione dell'art. 319.3 del Codice Penale che prevede il reato di omosessualità”
- la Scheda informativa della Commissione Nazionale Asilo colloca tra le eccezioni alla condizione di sicurezza che, si rammenti, deve sussistere, ai sensi dell'art. 2 bis co. 2 ultima parte, del Dlgs 25/2008 “in via generale e costante”, proprio la specifica condizione allegata dall'odierno ricorrente
- il DMAE 4 ottobre 2019 nell'omettere di prevedere alcuna eccezione con riferimento al Senegal viola la disposizione di legge (art. 2 bis co. 2 ultima parte, del Dlgs 25/2008) laddove nell'affermare che “La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone” consente sì l'inserimento di tali paesi, in deroga alla regola generale, ma a condizione che siano escluse dalla disciplina speciale i provenienti da quelle parti di territorio o gli appartenenti a quelle categorie che sono considerate in generale a rischio,
- rilevato che da tale illegittimità è viziato non solo il DMAE 4 ottobre 2019 ma, per conseguenza, anche il provvedimento della CT che sottopone indebitamente alla disciplina speciale la domanda dell'odierno ricorrente benché asseritamente compreso in “categoria di persone “ a rischio, sulla base della stessa scheda paese su cui è fondato il DMAE 4 ottobre 2019,
- considerato che dalla conseguente illegittima adozione del provvedimento di manifesta infondatezza per provenienza da paese sicuro (ai sensi dell'art. 28 ter co. 1 lett. b del Dlgs 25/2008) discende il diverso regime di non automatica sospensione degli effetti del diniego,
- ritenuto, per tali ragioni, illegittima la deroga alla regola dell'effetto sospensivo automatico prodotta dalla scelta di dichiarare la manifesta infondatezza della domanda del ricorrente perché proveniente da paese sicuro che allega di appartenere a categoria di persone che il Decreto ministeriale avrebbe dovuto, per obbligo di legge, escludere dalla soggezione alla disciplina del paese d'origine sicuro mediante esplicita eccezione,

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis co.3 lett. C e co. 4 del Dlgs 25/2008,



- dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento declaratorio della manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale di ██████████, emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 19/11/2019 e notificato in data 19/12/2019,
- dispone la notifica alle parti del presente provvedimento, a cura della cancelleria e con le modalità di cui all'art. 35 bis comma 6 Dlgs 25/2008, unitamente all'istanza di sospensione.

Firenze,

Il Presidente

Dott. Luciana Breggia



